

Foglio Informativo

Servizio INCASSO-PAGAMENTI PER CONTO DELLA CLIENTELA

Requisiti.

Il Cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza presso la Banca.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

CHE COS'E' IL SERVIZIO INCASSO-PAGAMENTI PER CONTO DELLA CLIENTELA

Bonifici

La disposizione impartita può fare riferimento ad un incarico episodico oppure ad uno continuativo. Nel primo caso il richiedente sottoscrive l'ordine allo sportello o provvede all'inoltro per mezzo home banking, mentre nel secondo l'ordine viene impartito alla banca con apposita comunicazione riportante, oltre all'indicazione del beneficiario con le relative coordinate bancarie, l'importo e la periodicità del pagamento.

Utenze, contributi, tributi e varie

Il servizio continuativo di pagamento utenze con addebito in c/c è regolato dalle norme sottoscritte dall'ordinante al momento della richiesta di servizio.

Nessun regolamento viene sottoscritto nel caso di ordini non continuativi.

Per il pagamento dei tributi, l'ordinante sottoscrive specifico ordine di addebito indicante anche il tipo di rateizzazione.

Principali rischi (generici e specifici):

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Bonifico SEPA	Disposto in filiale a favore di conto su Banca Valsabbina	€ 3,60
	Disposto in filiale a favore di conto su altra banca	€ 4,60
	Disposto da canale telematico (Valsabbina OnLine) a favore di conto su Banca Valsabbina	€ 0,50
	Disposto da canale telematico (Valsabbina OnLine) a favore di conto su altra banca	€ 2,25
	Disposto da canale telematico (Valsabbina Corporate o CBI) a favore di conto su Banca Valsabbina	€ 0,50
	Disposto da canale telematico (Valsabbina Corporate o CBI) a favore di conto su altra banca	€ 3,25
	Disposto a favore di conto su altra banca in modalità "urgente"	€ 20,00

Bonifico EXTRA SEPA	<i>Bonifici in partenza (NO SCT)</i>	
	Disposto in filiale	
	Spesa per lettera o assegno	€ 22,00
	Spesa per swift	€ 15,00
	Cambio	Cambio di riferimento (quotazione circuito Reuters/Bloomberg) rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione diminuito di uno spread nella misura del 1,00%
	Commissioni di intervento	0,20% minimo € 4,00
	Penale per bonifici con coordinate bancarie mancanti o incomplete	€ 12,00
	Spese su richiesta di intervento successiva all'esecuzione del bonifico	€ 30,00 + spese reclamate dalle corrispondenti
	Disposto da canale telematico (Valsabbina OnLine, Valsabbina Corporate o CBI) a favore di conto su altra banca	
	Spesa per lettera o assegno	€ 22,00
	Spesa per swift	€ 15,00
	Cambio	Cambio di riferimento (quotazione circuito Reuters/Bloomberg) rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione diminuito di uno spread nella misura del 1,00%
	Commissioni di intervento	0,20% minimo € 4,00
	Penale per bonifici con coordinate bancarie mancanti o incomplete	€ 12,00
	Spese su richiesta di intervento successiva all'esecuzione del bonifico	€ 30,00 + spese reclamate dalle corrispondenti*
	<i>Bonifici in arrivo (NO SCT)</i>	
	Spese per bonifici domiciliati su nostro istituto	€ 7,00
	Spese per bonifici domiciliati su altro istituto	€ 25,00
	Cambio	Cambio di riferimento (quotazione circuito Reuters/Bloomberg) rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione aumentato di uno spread nella misura del 1,00%
	Commissioni di intervento	0,20% minimo € 4,00
Ordine permanente di bonifico	Disposto in filiale a favore di conto su Banca Valsabbina	€ 3,10
	Disposto in filiale a favore di conto su altra banca	€ 3,10

ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

Utenze

Commissioni per il pagamento allo sportello con addebito in conto di bollettini Telecom, Enel, Eni, Acea, RAV, Bollettini Bancari e Bollettini Postali (in aggiunta alle commissioni reclamate da BancoPosta, per ulteriori informazioni consultare i Fogli Informativi di Poste Italiane Spa): € 3,10 a pezzo

Commissioni per il pagamento allo sportello con addebito in conto di altre utenze: € 5,00 a pezzo

Commissioni per il pagamento allo sportello senza addebito in conto di utenze: € 5,00 a pezzo

Commissione per il pagamento canone Rai disposto da canale telematico: € 3,10 a pezzo

Banca Valsabbina

Commissione per il pagamento di Bollettini Postali da canale telematico (in aggiunta alle commissioni reclamate da BancoPosta, per ulteriori informazioni consultare i Fogli Informativi di Poste Italiane Spa): € 1,00 a pezzo

Commissione per il pagamento di Bollo ACI da canale telematico (in aggiunta all'applicazione di un costo di esazione pari a Euro 1,87 – D.P.C.M. del 12/11/2009 nr. 186); € 0,00 a pezzo

Altre spese bonifici SCT

Recall: € 15,00 (più spese reclamate dai corrispondenti)

Reject: € 3,00

Return: € 3,00

Altri pagamenti

Commissione per ogni certificato di proprietà/conformità pagato: € 3,00

Assegni

Commissione cambio assegni bancari stessa Filiale per cassa: 6‰ minimo Euro 5,16

Commissione cambio assegni bancari altre Filiale di stessa Banca per cassa: 6‰ minimo Euro 5,16

Commissione cambio assegni bancari altre Banche per cassa: 6‰ minimo Euro 5,16

Commissione cambio assegni circolari: 6‰ minimo Euro 5,16

Commissione richiesta benefondi su assegno: Euro 3,00 minimo

Commissione richiesta esito assegni: Euro 18,00 per ogni assegno oggetto di richiesta

VALUTE E DISPONIBILITÀ

Bonifici disposti

Bonifici PSD

Valuta di addebito all'ordinante: data accettazione

Data regolamento bonifici su Banca Valsabbina: data accettazione

Data regolamento bonifici su altra Banca: 1 giorno lavorativo dalla data di accettazione

Bonifici non PSD

Valuta di addebito all'ordinante: data accettazione

Data regolamento: 2 giorni lavorativi dalla data di accettazione

Bonifici ricevuti

Bonifici PSD

Valuta di accredito: data regolamento

Bonifici non PSD

Valuta di accredito 2 giorni lavorativi successivi alla data di regolamento

Invio comunicazioni	
Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	€ 1,00
Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	€ 0,00
Domiciliazione in filiale (a documento)	€ 0,40
Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	€ 0,00
Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.	
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):	
Raccomandata	€ 6,50
Raccomandata A.R.	€ 8,00
Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.	

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

GLOSSARIO

Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il Cliente può utilizzare le somme versate.
Valute sul prelievo	Numero di giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del Cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sul versamento	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del Cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.